



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

**in sede giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 732 del 2018, proposto da:

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81;

***contro***

Legambiente Sicilia, WWF Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli Lipu, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Giudice e Antonella Bonanno, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Giustizia, Pec Registri;

Associazione Italiana per il WWF, Liberi Cacciatori Siciliani, Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Cacciatori, Caccia Pesca e Ambiente Siciliano, Associazione Artemide, Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie, Associazione Italcaccia, Sindacato Nazionale Cacciatori, Associazione Un.A.Ve.S (Unione Associazioni Venatorie Siciliane), Associazione Italiana per il Word Fund

For Nature (WWF Italia) Onlus non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

*ad adiuvandum:*

Antonino Arcieri, Giovanni Malta, Francesco Viola, Agostino Barone, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio eletto presso lo studio Girolamo Rubino in Giustizia, Pec Registri;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 847/2018, resa tra le parti, che ha sospeso parzialmente il calendario faunistico-venatorio della Regione Siciliana 2018-2019.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Legambiente Sicilia, WWF Italia Onlus e Lega Italiana Protezione Uccelli Lipu;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visti il decreto n. 668/2018 e l'ordinanza n. 707/2018 di questo CGA;

Vista la relazione del CTU depositata il 3.12.2018;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Giacomo Ciani e gli Avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice e Massimiliano Valenza;

*Considerato* in premessa il ruolo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, quale organo tecnico deputato a garantire l'osservanza dei livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, il cui parere può essere disatteso

dalla Regione solamente sulla base di dati specifici obiettivamente verificabili (v. Corte cost. n. 139/2017, Cons. St. n. 3852/2018), nel rispetto del principio di precauzione che, come noto, anticipa la soglia di intervento dell'azione preventiva e determina l'inversione dell'onere della prova sulla insussistenza del rischio;

*Rilevato* che, a fronte di un calendario venatorio regionale che in più punti si discosta, quantunque motivatamente, dal parere dell'ISPRA questo Consiglio ha ritenuto necessario disporre una CTU al fine di accertare il grado di attendibilità delle valutazioni della Regione, anche sulla scorta della letteratura scientifica da essa richiamata a fondamento delle proprie scelte;

*Esaminata* la relazione del Prof. Bruno Massa, Professore ordinario dell'Università di Palermo delegato dal Presidente dell'Unione Zoologica Italiana, depositata in atti, unitamente alle osservazioni dei consulenti di parte;

*Rilevato* come il CTU, all'esito di un'ampia e completa ricostruzione del quadro normativo, scientifico e fattuale in tema di attività venatoria, ha offerto un giudizio, immune da vizi logici, di motivata inattendibilità di talune (non tutte) delle scelte effettuate dalla Regione in difformità rispetto al parere dell'ISPRA, evidenziando la carenza o l'insufficienza delle informazioni, dei dati e degli studi scientifici alla base di tali scelte, il che avrebbe dovuto suggerire una linea di azione di tutela dell'ambiente ispirata, nella valutazione del rischio e nella ponderazione e nel bilanciamento dei diversi interessi in gioco, a maggiore precauzione e prudenza;

*Rilevato* in particolare che, al lume di quanto appena evidenziato, l'accertamento disposto in questa sede:

1) sia del tutto convergente con il giudizio dell'ISPRA per ciò che attiene l'apertura della caccia per piccola selvaggina e quaglia, la sospensione della caccia per il coniglio selvatico, nonché la chiusura della caccia per cesena, tordo bottaccio e tordo sassello, gazza, ghiandaia e volpe;

2) abbia stimato invece sufficientemente attendibile, laddove pure si discosta dal parere dell'ISPRA, il calendario della Regione per ciò che attiene l'apertura della caccia per il merlo, la gazza, la ghiandaia;

3) per quanto concerne l'apertura della caccia di tortora e colombaccio e la chiusura della caccia della beccaccia, l'accertamento del CTU si situa su una linea per così dire mediana tra la Regione e l'ISPRA, il che permette di considerare lo scostamento della prima rispetto al parere della seconda non irragionevole per quanto opinabile, mentre per la chiusura della caccia del colombaccio la CTU suggerisce una soluzione più cautelativa non solo di quella della Regione ma anche di quella di ISPRA (v. il quadro di sintesi di cui alle pp. 43-44 della Relazione);

*Ritenuto* che, sulla scorta di tali risultanze istruttorie, che il Collegio fa proprie reputandole condivisibili, e nei limiti pur sempre di un giudizio reso in sede cautelare, si debba confermare la sospensione del calendario venatorio nelle parti e per le specie indicate sub 1), riformando invece l'ordinanza del Tar nelle parti e per le specie sub 2) e nelle parti e per le specie sub 3), con la precisazione che, per tale ultima parte (n. 3), la Regione dovrà comunque tenere conto, nella riedizione del proprio potere, anche in occasione della predisposizione del calendario venatorio dei prossimi anni, di quanto accertato dal CTU, compresa la possibilità di limitare il carniere giornaliero e stagionale;

che, in conclusione, accogliendo solo in parte l'appello cautelare, a parziale e conseguente riforma dell'ordinanza impugnata, va disposto l'accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado limitatamente a quanto indicato sub 1); che la complessità delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite, ponendo a carico della Regione il compenso dovuto al CTU che si liquida in complessivi euro 3.000, detratto quanto già eventualmente anticipato a titolo di acconto, sulla base del criterio della soccombenza prevalente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie in parte l'appello cautelare (Ricorso numero: 732/2018) e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione,

respingendo l'appello cautelare per la restante parte.

Compensa le spese della fase cautelare.

Liquida al CTU l'importo di euro 3.000,00 (tremila/00), ponendolo definitivamente a carico della Regione Sicilia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Hadrian Simonetti**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosanna De Nictolis**

**IL SEGRETARIO**